



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ministrstvo za šolstvo in zaslужnost*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia*  
*Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino*

**Ufficio per l'istruzione in lingua slovena / Ufficio II - Urad za slovenske šole / II. urad**

**Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno su posti vacanti nell'anno scolastico 2024 - 2025 per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito la disciplina della Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle Commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTO il Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'articolo 14-bis, comma 1, il quale, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali, stabilisce che "*All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»"*;

VISTO il Decreto ministeriale n. 214 del 24 ottobre 2024, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge

31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'art. 3, il quale:

- ha sostituito l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, con il seguente: *"La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"*;
- all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, ha sostituito la parola "trenta" con la parola "venti";

VISTO in particolare l'art. 20, comma 1, del suddetto Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 ai sensi del quale *"Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad emanare i relativi bandi di concorso, adattando alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano lo svolgimento delle procedure concorsuali"*;

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT n. 3060 di data 10 dicembre 2024, recante *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206"* e, in particolare:

- l'art. 3 rubricato *"Posti da destinare al concorso"* il quale al comma 1 prevede: *"L'allegato 1 (...) determina il numero di posti banditi per ciascuna tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. I posti previsti per l'USR per il Friuli Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena"*;
- l'art. 14, rubricato *"Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano"*, che rimette al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di provvedere all'adattamento dell'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;

VISTA la delega conferita con provvedimento AOODRFVG n. 20190 del 16 dicembre 2024 al Dirigente dell'Ufficio II – Ufficio per l'Istruzione in lingua slovena:

- a indire appositi Bandi per le procedure concorsuali citate nelle premesse per posti per il personale docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonché alla gestione complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l'adozione e la firma di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti;
- ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno - italiano e ad emanare i relativi bandi di concorso, adattando alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno - italiano lo svolgimento delle procedure concorsuali;

VISTO il decreto del Direttore Generale USR per il Friuli Venezia Giulia AOODRFVG n. 6916 del 27 aprile 2025;

VISTO il provvedimento AOODRFVG n. 20224 del 17 dicembre 2024 con il quale i posti di cui all'Allegato 1 al Decreto Dipartimentale AOODPIT n. 3060 di data 10 dicembre 2024, destinati al concorso per l'accesso ai ruoli per il personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria su posto comune e di sostegno delle scuole del Friuli Venezia Giulia sono ripartiti tra le scuole con lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena come da Tabella 2 allegata;

VISTA la Tabella 2 allegata al provvedimento AOODRFVG n. 20224 del 17 dicembre 2024, che definisce il contingente di posti da bandire per le scuole dell'infanzia e della scuola primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, che viene riportata in calce al presente decreto, formandone parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE inoltre tutte le altre disposizioni normative citate nel preambolo del Decreto Dipartimentale AOODPIT n. 3060 di data 10 dicembre 2024;

VISTO il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026";

VISTI, inoltre:

- l'art. 425 e seguenti del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
- la Legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente le Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2014, n. 913;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 ottobre 2015, n. 809;
- l'articolo 20 del D.lgs. 59/2017 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107",

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Oggetto)

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per le sole scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto dettagliatamente riportato nella Tabella 1 presente in calce al bando, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto disciplina altresì i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l'organizzazione delle prove d'esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

### Articolo 2

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministero: Ministero dell'Istruzione e del Merito;
  - b. Decreto ministeriale: decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214;
  - c.USR: Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
  - d. Ufficio II: l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena: ufficio istituito ex art. 13, comma 1 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
  - e. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - f. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici;
  - g. Portale Unico del reclutamento: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### Articolo 3

#### (Posti da destinare al concorso)

1. La Tabella 1 in calce, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, determina il numero di posti banditi per ciascuna tipologia di posto, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale, nell'ambito del contingente regionale, come da riparto definito con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia AOODRFVG n. 20224 del 17 dicembre 2024.

2. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Tabella 1 in calce al presente Bando individua per tipologia di posto le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'art. 1, comma 9-bis, del Decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, in servizio nell'anno scolastico 2024/2025 alla data del 6 novembre 2024.
4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'Ufficio II, delegato allo svolgimento dell'intera procedura concorsuale con decreto del Direttore generale dell'USR AOODRFVG n. 20190 di data 16 dicembre 2024, provvederà all'approvazione delle relative graduatorie.

#### Articolo 4

##### *(Requisiti di ammissione al concorso)*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
  - a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  - b) diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
    - b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
    - b.2. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997- 1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Costituisce requisito specifico di ammissione l'adeguata conoscenza della lingua slovena, ai sensi dell'art. 425 del D.lgs. 294/1994 e art. 6 e 15 del D.M. n. 809 dell'8 ottobre 2015. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ex D. Lgs. 206/2007 costituisce

altresì requisito di ammissione l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi della circolare del Ministero dell'Istruzione n. prot. 5274 del 7 ottobre 2013.

5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.

#### Articolo 5

##### *(Articolazione del concorso)*

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Le prove orali e scritte si svolgono in lingua slovena.

#### Articolo 6

##### *(Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)*

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.
2. La prova scritta si svolge, in deroga alla procedura definita dal Decreto ministeriale, in forma cartacea, senza l'ausilio di dispositivi informatici, con il materiale messo a disposizione nelle sedi individuate dall'USR. È nominato con decreto del Direttore Generale per il Friuli Venezia Giulia un Comitato di vigilanza per ogni singola sede di svolgimento della prova scritta.
3. La durata della prova è pari a **100 minuti**, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.
4. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti predisposti dalle singole Commissioni giudicatrici di concorso, così ripartiti:
  - a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
    - dieci quesiti di ambito pedagogico;
    - quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
    - quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
  - b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
  - c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
5. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, codici, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti del Comitato di vigilanza. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che

uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

## Articolo 7

### *(Prova orale)*

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al presente Bando, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. A tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di **30 minuti**, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del Decreto ministeriale, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna Commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'allegato A del presente Bando. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le Commissioni giudicatrici determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui al presente articolo, commi 2 e 3, è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la Commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le Commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno. Tali punteggi verranno comunicati ai rispettivi candidati a mezzo PEC a cura dell'Ufficio II.
7. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sulla base dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione Nazionale, di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto ministeriale, opportunamente riadattati per le specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno-italiano, che saranno pubblicati sul sito dell'USR.

## Articolo 8

### *(Valutazione delle prove e dei titoli)*

1. Le Commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. Le Commissioni assegnano alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per il singolo ordine di scuola e tipologia di posto, a condizione che il

candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.

3. Le Commissioni assegnano alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. La Commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali, come definiti dall'Allegato B del Decreto ministeriale, che è allegato anche al presente bando.

#### Articolo 9

##### *(Graduatorie di merito regionali)*

1. Le Commissioni giudicatrici, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procedono alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso; nel caso di eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, è fatta salva, nel limite dei posti banditi, la successiva integrazione della graduatoria con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

#### Articolo 10

##### *(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)*

1. Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale "InPA" e sul sito internet istituzionale dell'USR.
2. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a mezzo PEC a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento "InPA" e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
4. Il candidato deve predisporre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante compilazione del modello di domanda allegato al presente bando. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82. La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma analogica o con firma digitale grafica, deve essere corredata da un valido documento di riconoscimento e dalla copia di pagamento del contributo di segreteria, e deve essere trasmessa entro il termine di cui al comma 3 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **drfr@postacert.istruzione.it**. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta di consegna della PEC.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10,00) per ogni ordine di scuola e tipologia di posto per il quale si presenta l'istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete", accessibile dal portale istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito, previa registrazione all'indirizzo [www.istruzione.it/pagoindrete/](http://www.istruzione.it/pagoindrete/) con la causale "**Concorso scuola primaria e dell'infanzia con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ordine di scuola .....- tipologia di posto .....- nome e cognome .....**". *L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata - a pena di esclusione - la ricevuta di pagamento.*
6. Tutti i documenti allegati, della cui veridicità il candidato assume piena responsabilità con la sottoscrizione della domanda di ammissione, di cui formano parte integrante, devono essere trasmessi come allegati al messaggio PEC in uno o più file compatibili con il formato PDF.
7. Per effettuare variazioni è possibile inviare una nuova domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, purché l'invio della nuova domanda, la quale sostituisce la precedente, avvenga entro il termine perentorio già indicato al comma 3 del presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del pagamento di cui al comma 1, non sarà necessario effettuare un nuovo versamento.
8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
9. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in corso di validità a lui intestato o di un domicilio digitale.
10. Il candidato ha l'obbligo di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it) successive eventuali variazioni degli indirizzi indicati.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa gli indirizzi indicati per la ricezione delle comunicazioni, ivi compresa l'indicazione di un indirizzo PEC errato o non in corso di validità oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei medesimi indirizzi, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
12. Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 15 del presente Bando, resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
13. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
  - a) il cognome ed il nome;
  - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
  - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
  - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
  - e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
  - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  - g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

- h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo, dovrà specificare quali);
  - i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);
  - j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  - k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
  - l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale;
  - m) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 11 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
  - n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
  - o) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale;
  - p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
  - q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto;
  - s) di possedere adeguata conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, commisurata al profilo professionale di riferimento, ai sensi dell'art. 425 del D.lgs. 297/1994 e art. 6 e 15 del D.M. n. 809 di data 8 ottobre 2015;
  - t) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi della circolare del Ministero dell'Istruzione n. prot. 5274 del 7 ottobre 2013 (per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ex D. Lgs. 206/2007).
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata attestazione dell'avvenuto

pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, comprovata allegando la ricevuta del medesimo all'istanza di partecipazione.

7. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 3 sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.
8. L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## Articolo 11

### *(Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati)*

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Stante la modalità di espletamento della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 1, qualora il candidato partecipi per più classi di concorso e/o tipologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle Commissioni costituite competenti per le relative procedure. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4-bis, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitano di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

## Articolo 12

### *(Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame)*

1. Sul sito istituzionale dell'USR è pubblicato il calendario delle prove scritte, le relative date e orari e le modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dall'Ufficio II che organizza le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'USR. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'USR.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova scritta è affidata al Comitato di vigilanza. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'Ufficio II istituisce per ciascun edificio un Comitato di vigilanza. Per i componenti del Comitato di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti delle Commissioni giudicatrici dall'articolo 18 del Decreto ministeriale.
4. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente Ufficio II a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.
5. Le Commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali.
6. Le prove scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

## Articolo 13

### *(Commissioni giudicatrici)*

1. Le Commissioni di concorso sono costituite con apposito decreto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle Commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi all'indirizzo [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it), secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'USR.
3. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare i componenti in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari
4. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle Commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

## Articolo 14

### *(Ricorsi)*

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

## Articolo 15

### *(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati personali sono raccolti e trattati per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro dall'USR, che esercita le funzioni del Ministero dell'Istruzione e del merito, titolare del trattamento.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2- sexies, comma 2, lettera d) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: [rpd@istruzione.it](mailto:rpd@istruzione.it).

Articolo 16

*(Norme di salvaguardia)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale, nonché quelle relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.

Il Direttore generale

Daniela Beltrame

## Tabella 1

Contingente di posti per le scuole dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno con lingua d'insegnamento slovena.

(estratto Tabella 2 allegata al D.D.G. AOODRFVG n. 20224 del 17.12.2024)

Regione	Tipo Posto	Denominazione	Contingente Scuole con lingua di insegnamento SLOVENA	Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23 SC. SLOVENE
FVG	<b>AAAA</b>	Comune Infanzia	3	0
FVG	<b>EEEE</b>	Comune Primaria	4	1
FVG	<b>ADEE</b>	Sostegno Primaria	5	1
			<b>12</b>	<b>2</b>